

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

(2001/C 180 E/29)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 157 def. — 2001/0082(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 22 marzo 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato di Amsterdam mira a istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e conferisce alla Commissione, oltre che agli Stati membri, il diritto di iniziativa in vista dell'adozione di misure volte ad una politica armonizzata in materia di immigrazione.
- (2) Il Consiglio europeo straordinario di Tampere ha sottolineato la necessità di una politica armonizzata in materia di immigrazione, alla luce delle disposizioni del trattato relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi.
- (3) L'azione comune del 16 dicembre 1996 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno (97/11/GAI) ⁽¹⁾ conferma la necessità di armonizzare il modello dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi.
- (4) L'azione comune 97/11/GAI deve essere sostituita da un atto della Comunità.
- (5) È indispensabile che il modello uniforme per i permessi di soggiorno contenga tutte le informazioni necessarie e soddisfi elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione; ciò contribuirà alla prevenzione e alla lotta contro l'immigrazione illegale ed il soggiorno irregolare; esso deve inoltre essere idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presentare caratteristiche di sicurezza armonizzate universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo.
- (6) Il presente regolamento definisce solo le caratteristiche del modello che non hanno carattere di segretezza; esse dovranno essere integrate da altre prescrizioni che devono rimanere segrete onde evitare contraffazioni e falsificazioni e che non possono contenere dati personali o riferimenti agli stessi; la competenza ad adottare tali prescrizioni aggiuntive deve essere conferita alla Commissione, che è assistita dal comitato di cui all'articolo 6 del regio-

lamento n. 1683/95 del 29 maggio 1995 che istituisce un modello uniforme per i visti ⁽²⁾.

- (7) Per limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è altresì indispensabile che ogni Stato membro attribuisca ad un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme di permesso di soggiorno, fermo restando che gli Stati membri sono liberi, se necessario, di cambiare organismo; per motivi di sicurezza, ogni Stato membro deve comunicare il nome dell'organismo in questione alla Commissione e agli altri Stati membri.
- (8) Per quanto attiene ai dati personali da riportare nel modello uniforme di permesso di soggiorno, si deve garantire il rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24.10.1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽³⁾.
- (9) Poiché le misure necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento hanno portata generale, ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾, esse vanno adottate applicando la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della menzionata decisione.
- (10) In relazione all'attuazione dell'Accordo di associazione firmato con la Norvegia e l'Islanda, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi sono conformi ad un modello uniforme e comprendono uno spazio riservato alle informazioni indicate nell'allegato. Il modello uniforme può essere utilizzato come autoadesivo o documento a sé stante. Ciascuno Stato membro può aggiungere nello spazio del modello uniforme riservato a tal fine informazioni importanti riguardanti la natura del permesso e lo status giuridico della persona interessata, in particolare le informazioni sull'eventuale permesso di lavoro della stessa.

⁽²⁾ GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽¹⁾ GU L 7 del 10.1.1997, pag. 1.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per

- a) «permesso di soggiorno» un'autorizzazione rilasciata dall'autorità di uno Stato membro che consente ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, ad eccezione:
- i) dei visti;
 - ii) dei permessi rilasciati in attesa dell'esame di una domanda di permesso di soggiorno o di asilo.
- b) «cittadino di un paese terzo» una persona che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 2

Ulteriori prescrizioni tecniche relative al modello uniforme per i permessi di soggiorno saranno adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con riferimento a:

- a) ulteriori requisiti di sicurezza, compresi elevati criteri anti-contraffazione e anti-falsificazione;
- b) le condizioni di conservazione dei modelli al fine di prevenirne il furto;
- c) le condizioni di compilazione del modello uniforme per i permessi di soggiorno;
- d) le altre condizioni necessarie ai fini dell'introduzione di permessi di soggiorno di modello uniforme.

Articolo 3

Le prescrizioni di cui all'articolo 2 sono segrete e non sono pubblicate. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

Ciascuno Stato membro designa un unico organismo responsabile della stampa dei suoi permessi di soggiorno di modello uniforme. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare a tale scopo un unico organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 4

Il modello di permesso di soggiorno, la sua emissione ed il suo utilizzo si conformano alle disposizioni della direttiva 95/46/CE.

Fatte salve le suddette disposizioni, la persona cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno ha il diritto di verificare i dati

personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere.

Il permesso di soggiorno non deve contenere alcuna informazione leggibile tramite lettore ottico diversa da quelle previste nell'allegato e da quelle indicate nel relativo documento di viaggio.

Articolo 5

Il presente regolamento non si applica ai cittadini di paesi terzi che siano:

- familiari di cittadini dell'Unione europea che esercitano il loro diritto di libera circolazione;
- cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione in virtù del suddetto accordo.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7 della stessa.

3. Il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

Articolo 7

Gli Stati membri rilasciano permessi di soggiorno di modello uniforme di cui all'articolo 1 al più tardi un anno dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 2, lettera a).

A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce l'azione comune 97/11/GAI.

L'introduzione del modello uniforme per i permessi di soggiorno non pregiudica tuttavia la validità delle autorizzazioni rilasciate tramite altri modelli, a meno che lo Stato membro interessato non disponga altrimenti.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

ALLEGATO

a) **Descrizione**

Il presente documento verrà prodotto sotto forma di autoadesivo, se possibile di formato ID 2, ovvero come documento a sé stante nel formato ID1 o ID2. Esso deve essere conforme alle prescrizioni tecniche stabilite dal documento OACI sui visti suscettibili di lettura meccanizzata (Documento 9303 parte 2) o sui documenti di viaggio suscettibili di lettura meccanizzata (Documento 9303 parte 3). Esso contiene le seguenti menzioni:

1. La denominazione del documento (permesso di soggiorno), che figura nella o nelle lingue dello Stato membro di rilascio (*).
2. Il numero del documento — con una speciale protezione di sicurezza e preceduto da una lettera di identificazione.
3. 1. *Campo «Nome»:* Cognome e nome/nomi, vanno inseriti in quest'ordine (*).
4. 2. *Campo «valido fino a»:* va iscritta la corrispondente data di validità o, se del caso, un'espressione che ne precisa la validità illimitata.
5. 3. *Campo «Luogo/data del rilascio»:* vanno iscritti luogo e data del rilascio del permesso di soggiorno (*).
6. 4. *Campo «tipo di permesso»:* va iscritto il tipo specifico di permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro al cittadino straniero (*). Per i familiari di un cittadino dell'Unione europea che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione, tale permesso deve contenere la menzione «familiare».
7. 5.-9. *Campo «annotazioni»:* gli Stati membri possono inserire dati e indicazioni per uso nazionale e necessari in base al diritto nazionale sui cittadini di paesi terzi, compresi i dati relativi all'eventuale permesso di lavoro (*).
8. *Campo «Data/Firma/Autorizzazioni»:* possono essere inseriti — se necessario — la firma e il sigillo dell'autorità emittente e/o del titolare del documento.
9. In questa zona figura — immagine prestampata — l'emblema dello Stato membro per distinguere i permessi di soggiorno e a garanzia dell'origine nazionale.
10. Questa casella è riservata allo spazio per la lettura ottica da utilizzare in base alle direttive OACI.
11. Nello spazio di questa casella è riportato esclusivamente il nome del corrispondente Stato membro. La stampa di tale scritta non deve danneggiare lo spazio per la lettura ottica.
12. In questa zona figura un effetto di immagine latente metallizzata con il corrispondente codice alfabetico dello Stato membro, se si tratta di un autoadesivo o di una pagina cartacea non plastificata.
13. In questa zona figura un OVD (cinerama o segno analogo).
14. Se il permesso di soggiorno è costituito da un documento a sé stante, in questa casella viene apposta la fotografia da assicurare con una pellicola OVD (cinepellicola o altra pellicola di sicurezza).
15. Se si tratta di un documento a sé stante la parte posteriore deve prevedere delle caselle per le seguenti informazioni aggiuntive:
 - data/luogo di nascita (*)
 - cittadinanza (*)
 - sesso (*)
 - annotazioni (*).

Può essere altresì indicato l'indirizzo del titolare del permesso (*).

(*) Laddove tali informazioni siano riportate in una lingua che usa caratteri non latini, esse devono anche essere traslitterate nell'alfabeto latino.

b) Colore, procedimento di stampa

Gli Stati membri stabiliscono il colore ed il procedimento di stampa nel rispetto del modello uniforme definito nel presente allegato e delle prescrizioni tecniche che saranno definite in conformità dell'articolo 2 del regolamento.

c) Materiali

La carta utilizzata per i permessi di soggiorno contenenti i dati personali o altre informazioni deve soddisfare i seguenti requisiti:

- assenza di azzurrante ottico,
- filigrana bitonale,
- reagenti di sicurezza contro i tentativi di cancellatura chimica,
- fibre colorate (parzialmente visibili, parzialmente fluorescenti ai raggi UV),
- piastrine fluorescenti agli UV.

Se una carta incorporata riservata all'iscrizione dei dati personali è composta esclusivamente di materiale plastico, non è generalmente possibile applicare gli elementi di sicurezza impiegati per la pagina cartacea. L'assenza di elementi di sicurezza a livello di materiale deve essere compensata da misure a livello di stampa, che vadano oltre le norme minime elencate in appresso, dall'impiego di elementi otticamente variabili (OVD = optically variable device) o da adeguate tecniche di emissione. Le caratteristiche di sicurezza essenziali del materiale devono essere di tipo uniforme.

d) Tecniche di stampa

Possono essere adottate le seguenti tecniche di stampa:

- stampa di fondo:
 - arabeschi bicolori,
 - colorazione iridata fluorescente,
 - sovrastampa fluorescente agli UV,
 - motivi che costituiscano una efficace protezione anti-contraffazione e anti-falsificazione.
- Sui supporti cartacei e sugli autoadesivi devono essere impiegati colori reattivi.

La grafica della pagina anteriore (recto) del documento deve permettere una differenziazione rispetto alla pagina posteriore (verso).

- Stampa del formulario:
 - con microstampa integrata (se non già integrata nella stampa di fondo).
- Numerazione:
 - mediante stampa (per quanto possibile, con caratteri speciali e con inchiostro fluorescente in reazione agli UV) o, nelle carte incorporate, integrata con la stessa tecnica impiegata per l'iscrizione dei dati. Se si utilizza un autoadesivo, è obbligatorio l'uso di stampa con caratteri speciali e con inchiostro fluorescente.

Qualora sia usato un autoadesivo o un foglio cartaceo non plastificato, sono necessari in aggiunta la calcografia con effetto di immagine latente, la microstampa e un inchiostro otticamente variabile. Per i documenti composti interamente di materiale plastico devono essere impiegati anche elementi supplementari di sicurezza otticamente variabili, almeno mediante l'uso di inchiostro con proprietà otticamente variabili o con misure equivalenti. Le caratteristiche di sicurezza essenziali della stampa devono essere di tipo uniforme.

e) Tecniche di protezione contro la riproduzione

Un elemento otticamente variabile (OVD) o equivalente deve essere usato per gli autoadesivi o per la pagina anteriore del permesso di soggiorno, e consistere di microstrutture di diffrazione ottica (cinegramma o equivalente) integrate nella pellicola apposta a caldo o collocate come copertura OVD o, sugli autoadesivi o su una pagina cartacea non plastificata, quale OVD metallizzato (con calcografia in sovrastampa).

f) Tecniche di emissione

Per assicurare una adeguata protezione dei permessi di soggiorno contro tentativi di contraffazione e di falsificazione, sarà necessario in futuro che i dati personali, compresi la fotografia, la firma del titolare, se figura nella pagina dei dati personali, nonché i dati essenziali siano integrati nel materiale del documento. La fotografia non dovrà più essere apposta secondo i metodi tradizionali.


È possibile utilizzare le seguenti tecniche:

- stampa laser
- procedimento di termotrasferimento
- stampa a getto d'inchiostro
- procedimento fotografico
- incisione laser.

Per garantire una sufficiente sicurezza dei dati iscritti contro tentativi di alterazione occorre imperativamente prevedere una laminatura a caldo con pellicola di sicurezza otticamente variabile nei casi di stampa laser, termotrasferimento o procedimenti fotografici.

g) In relazione ai punti c), d) ed e), gli Stati membri hanno facoltà di introdurre ulteriori criteri di sicurezza, purché essi siano conformi alle decisioni già adottate in materia.

Le prescrizioni tecniche e le caratteristiche di sicurezza devono corrispondere ai criteri e alle specifiche definite dal regolamento (CE) 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti.

Permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi in forma di documento a sé stante

Permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi in forma di autoadesivo

